

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4196 dell' 8 settembre 2015 Consiglio di Stato


Rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno

Permesso di Soggiorno

Like 2,451 people like this. Be the first of your friends.

Scopri tutto quello che serve per richiedere il permesso di soggiorno





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Trucco ed Arturo Salerni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Arturo Salerni, in Roma, viale Carso n. 123;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; - Questura di Aosta, in persona del Questore pro tempore, costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA n. 00085/2010, resa tra le parti, concernente rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Aosta;

Viste le memorie difensive;

Vista l'Ordinanza n. 3452/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015, il Cons. Alessandro Palanza;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, l'avvocato Arturo Salerni e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L'odierno appellante, cittadino albanese residente in Italia da molti anni, ricorreva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle D'Aosta per l'annullamento del decreto n. 336/2009 in data 3 febbraio 2010, notificatogli in data 17 febbraio 2010, con il quale il Questore di Aosta respingeva l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata, sul presupposto della esistenza, nei confronti del ricorrente, di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Aosta del 13 febbraio 2009 per il delitto di cui agli articoli 110, 624, 625 n. 2, del codice penale, pronunciata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., divenuta irrevocabile il 10 luglio 2009.

Il ricorrente in primo grado deduceva la violazione degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, nonchè la carenza di motivazione e di presupposti.

2. - Il TAR adito ha respinto il ricorso con la sentenza n. 00085/20101, osservando che la sentenza patteggiata ha la medesima rilevanza giuridica di una pronunzia di condanna anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico n. 286 del 1998, che prende espressamente in considerazione la sentenza di condanna adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale come motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

La sentenza precisa che, per quanto rileva nel caso di specie, il furto aggravato è previsto dal comma 2, lett. e), dell'art. 380 cit.) e che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno prescrive che lo stesso è rifiutato "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato", in tal modo richiamando anche i requisiti contemplati nel citato art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo; "e tale norma, ha concluso il T.A.R., "non consente all'amministrazione ulteriori valutazioni in ordine alla pericolosità sociale dello straniero che chieda di entrare nel territorio italiano".

3. - L'originario ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando in primo luogo le affermazioni relative agli automatici effetti ostativi di una sola sentenza di condanna per uno straniero, che è da molti anni regolarmente residente sul territorio nazionale.

Inoltre dal provvedimento non si comprende se la condanna possa avere effetti ostativi ai sensi delle richiamate disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del testo unico n. 286 del 1998; non è infatti ivi precisato se il reato di furto aggravato, a cui la condanna si riferisce, rientri nella prima o nella seconda ipotesi di cui all'art. 625 n. 2 c.p.

Infatti solo la prima di esse è prevista tra i reati ostativi dall'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.

Inoltre, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare che la sentenza di condanna è avvenuta a seguito di patteggiamento e che, in relazione alla incensuratezza del soggetto e all'immediata ammissione degli addebiti, il giudice penale ha concesso la libertà condizionale, con conseguente esclusione di pericolosità sociale.

L'appellante sostiene poi che le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in attuazione della direttiva CE/109/2003 (relativa allo status di cittadini terzi soggiornanti di lungo periodo) escludono, per chi come l'attuale appellante possiede i requisiti dello "status" di soggiornante di lungo periodo (da distinguere dall'effettiva acquisizione della corrispondente carta di soggiorno), l'applicazione degli automatismi delle cause ostative, dovendo invece procedersi alla valutazione in concreto della pericolosità sociale.

Ai medesimi fini è rilevante il fatto che l'appellante, residente regolarmente in Italia da molti anni, è

dipendente a tempo indeterminato della società ALPI SCAVI s.r.l. continuativamente fin dal 2004.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio depositando controricorso a sostegno della sentenza appellata nonché del provvedimento impugnato in primo grado, rispetto al quale le censure sollevate vengono ritenute pretestuose, alla luce del chiaro disposto delle norme richiamate dal medesimo provvedimento.

5. - Questa Sezione ha accolto la istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con ordinanza n. 3452 in data 29 luglio 2011, in considerazione del danno grave e irreparabile per l'appellante, rinviando alla sede di merito la valutazione delle questioni connesse alla situazione soggettiva dello straniero in possesso di requisiti per richiedere il permesso di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998.

6. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 7 maggio 2014.

7. - L'appello è infondato.

7.1. - Il Collegio, sulla base del più completo esame degli atti di causa proprio della sede di merito, ed in particolare del fascicolo di primo grado trasmesso in data 25 luglio 2011, ritiene preliminarmente inammissibile, ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a., il motivo di appello che richiede la applicazione all'appellante della diversa disciplina di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e alla sottostante direttiva CE/109/2003 (relativa allo status di cittadini terzi soggiornanti di lungo periodo), in quanto in quanto trattasi di censura per la prima volta svolta in sede di appello.

Ma, avendo riguardo ad un criterio di carattere più sostanziale, il Collegio rileva anche che lo straniero, per poter invocare l'applicazione della disciplina del sopra richiamato art. 9, avrebbe dovuto sottoporre all'Amministrazione la medesima questione, richiedendo la carta di soggiorno di lungo periodo e poi eventualmente impugnarne il diniego, non potendo il Giudice valutare questioni che non sono state sottoposte alla Amministrazione nell'ambito del procedimento che ha condotto alla adozione del provvedimento impugnato, pena l'indebita invasione dello spazio proprio dell'Amministrazione stessa, con conseguente impropria sostituzione del Giudice alle competenze dell'Amministrazione.

7.2. - Quanto alla deduzione di non ostatività del reato commesso dallo straniero, in relazione alla quale la sentenza del TAR impugnata contiene la precisa ed esplicita affermazione che tale reato rientra nella fattispecie indicata dall'art. 380, comma 2, lettera e), c.p.p., le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili, dal momento che il provvedimento impugnato afferma con chiarezza che la condanna concerne un reato ostativo rientrante tra quelli previsti dall'art. 380, c.p.p.; di conseguenza, è ivi implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625, n. 2, c.p., dall'altro l'appellante ha comunque omesso, di dimostrare, a fronte di siffatta implicita ma chiara affermazione, che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p.

7.3. - In presenza di una condanna per un reato considerato ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5, e dell'articolo 4, comma 3, del testo unico n. 286 del 1998, il provvedimento impugnato deve considerarsi legittimo, non potendo avere alcuna rilevanza - ai fini della corretta applicazione delle norme appena citate - neppure le seguenti circostanze invocate dall'appellante: - la condanna è conseguente a patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; - la concessione della libertà condizionale da parte del giudice penale (deduzione, questa, inammissibile, in quanto per la prima volta sollevata in grado di appello); - la precedente incensuratezza dello straniero; - il

lungo periodo di regolare permanenza in Italia; - il prolungato rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato che perdura dal 2004 con la medesima ditta (con la precisazione che la valutabilità di questa ultima circostanza e della precedente è limitata dal citato art. 5, comma 5, secondo periodo, ai casi in cui sia intervenuto ricongiungimento familiare; ipotesi, questa, di cui nemmeno viene dedotta la ricorrenza dei presupposti).

In definitiva sul punto, dal momento che il reato per il quale è stata emessa la sentenza irrevocabile di condanna appartiene alla categoria dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, ai fini della concessione o del rinnovo del permesso di soggiorno, si rientra tra i reati cc.dd. ostativi, in relazione ai quali il giudizio di pericolosità sociale s'intende emesso dal Legislatore e non richiede una motivazione in concreto da parte dell'Amministrazione; nella fattispecie comunque una valutazione di pericolosità c'è, con riferimento alla gravità del reato ed alla definitività della condanna.

8. - In conclusione l'appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni, fermo restando che le questioni considerate in appello inammissibili ed i fatti sopravvenuti possono essere eventualmente sottoposti alla Autorità amministrativa ai fini delle valutazioni di esclusiva competenza della stessa.

Tanto comporta la cessazione degli effetti di sospensione dell'ordinanza n. 3452 in data 29 luglio 2011, di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

9. - In ragione dell'oggetto del giudizio che coinvolge qualificati interessi della persona appellante, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Cessano gli effetti di sospensione dell'ordinanza n. 3452 in data 29 luglio 2011, di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell'odierno appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Martedì, 8 Settembre 2015



Meditazione: Mp3 gratuito >

omnama.it

Audio-corso di meditazione Scarica Gratis la tua traccia guida

Immobiliare.it ▼

Corso di Inglese Gratis ▼

Notaio Roma ▼

News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "...

[Leggi tutto »](#)

Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana. Le ...

[Leggi tutto »](#)

Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Scopri Parodontax

Visita
Paradontax.it
e Scopri i
rimedi contro
Gengive
Sanguinanti



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)